

IMPOSTE E TASSE

di ROBERT BRAGA

Fattura elettronica a privati? Anche sì

La recente comunicazione del Garante della Privacy pone alcuni dubbi sulla possibilità di emissione generalizzata nei confronti dei consumatori. Vediamo perché, alla luce delle disposizioni parallele per il sistema Tessera Sanitaria.

Il Garante della Protezione dei dati personali in data 27.12.2021 è intervenuto con proprio comunicato stampa per porre le condizioni affinché **Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza** possano accedere alle informazioni aggiuntive contenute nelle fatture elettroniche transitate da SdI (il file xmlfattura) per i successivi 8 anni, anche **senza adesione espressa** dal soggetto passivo di imposta al servizio di consultazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Nell'ottica di valutazione della proporzionalità del trattamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate, il Garante ha scelto un campione rappresentativo del circa **1 miliardo di fatture emesse** nei confronti di consumatori finali. Testualmente: " *Dall'analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui **prodotti intimi**), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a **minorenni**, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori*".

Sicuri che l'Agenzia delle Entrate interverrà per far sì che le informazioni siano inibite, un'altra questione non di poco conto sono le possibili conseguenze di quanto riportato all'ultimo paragrafo del comunicato: " *Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo **scontrino fiscale**, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso*".

L'affermazione è di impatto operativo soprattutto per quegli operatori che nel tempo di avvio della fatturazione elettronica (e anche prima) hanno adottato soluzioni di **emissione di fatture** (anche semplificate) nei confronti dei consumatori finali. Vero è che l'art. 22, D.P.R. 633/1972 afferma che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. (nei casi elencati) ma è anche vero che **non lo vieta**.

A questo punto occorrerà dimostrare la volontà del consumatore di aver richiesto l'emissione della fattura elettronica. Come? Beh, un precedente esiste (in condizione inversa) ovvero nel regolamento per la gestione dell'**opposizione del paziente alla trasmissione della spesa al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**. In tal caso, così come riportato nelle FAQ dedicate, l'art. 3, D.M. Economia 31.07.2015, ha precisato che il cittadino ha diritto di opporsi **oralmente**, quindi, non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: " **Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015**".

Questione risolta? A me piace pensare di sì.